



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. dr. Maura Stassano | Presidente |
| 2. dr. Lia Di Benedetto | Consigliere |
| 3. avv. Mauro Casale | Giudice Ausiliario rel. |

ha pronunciato in grado di appello all'esito della discussione svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. **559/2024 R.G.** sezione lavoro, vertente

TRA

I.N.P.S., rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Francesco Bove, con domicilio eletto in Salerno al C.so Garibaldi n. 38;

PARTE APPELLANTE

E

ERRA Aniello, parte rappresentata e difesa come in atti dagli Avv.ti Rosario Piemonte e Michele Cascio, con domicilio eletto in Castelvita (SA), alla via Scaramella n. 11;

PARTE APPELLATA

Oggetto: appello sentenza n. 1933/2024 del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, pubblicata in data 10/10/2024;

RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI

(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)

1. Con sentenza n. 1933/2024 pubblicata in data 10/10/2024, il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., ha accolto la domanda proposta da ERRA Aniello con cui si opponeva all'avviso di addebito n. 400 2023 00050412 44 000, notificato dall'Inps in data 02.01.2024, con cui l'Inps gli aveva intimato, quale socio e amministratore della società "Stire srl", il pagamento di somme per omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a titolo di Gestione Commercianti, relativamente all'anno 2022, per la somma di euro 3.412,68.

A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale ha osservato, in particolare che nel caso di specie, la domanda era da ritenersi fondata poiché *"...non è stata dimostrata dall'Istituto resistente la sussistenza dei suddetti requisiti dell'abitudine e della prevalenza del lavoro svolto"*

dall'odierno ricorrente nella società: in effetti, l'Inps si è semplicemente riportato ai dati formali riscontrati (visura CCIAA, dichiarazioni annuali, ecc.) corroborare, a fronte delle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente, tale unico dato formale con altri elementi (da acquisire anche mediante la prova testimoniale) atti a comprovare lo svolgimento di attività di carattere prevalente da parte della parte ricorrente all'interno della compagine sociale".

2. Avverso tale sentenza l'Inps ha proposto tempestivo appello con ricorso depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 05/11/2024, dolendosi dell'accoglimento dell'opposizione e concludendo, pertanto, per il rigetto della domanda avanzata in primo grado dall'ERRA, con vittoria delle spese di lite.

Ha dedotto, in particolare, che stante l'iscrizione volontaria e non d'ufficio alla Gestione Commercianti, era onere dell'ERRA fornire una prova di segno contrario, a dimostrazione della insussistenza del requisito della abitualità e prevalenza.

3. Instauratosi il contraddittorio, parte appellata si è costituita con memoria depositata in data 31/07/2025 con la quale ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.

5. All'esito dell'odierna discussione svoltasi ai sensi dell'art.127 ter cpc e lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti in conformità dell'invito formulato con precedente decreto, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.

L'appello proposto dall'**INPS è fondato** e va, quindi, accolto per quanto di ragione.

Ed invero, alla stregua delle norme di riferimento, l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti sussiste, com'è noto, per coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

"a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".

Ne consegue che l'obbligo contributivo dell'iscrizione nella gestione commercianti grava sul contribuente, ai sensi dell'art. 1, l. 662/1996, nel caso in cui il socio svolga nell'azienda un'attività personale con carattere di abitualità e prevalenza, rilevandosi che, come osservato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24898 del 2010, la lett. c) del comma 203 cit. ha indubbiamente previsto, sia pure in maniera implicita, l'assoggettabilità all'assicurazione commercianti anche dei

soci della società a responsabilità limitata, nel momento in cui ha previsto la non applicabilità nei loro confronti del requisito specifico della "*piena responsabilità dell'impresa*", con l'assunzione dei relativi oneri e rischi.

In via più generale, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato, il principio secondo cui in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitudine e prevalenza dell'attività del socio di una s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa; tale accezione del requisito della "*prevalenza*" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua *ratio*, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa (Cass. 4440/2017).

Insomma, risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché - come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 del 2010 l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa.

Quanto alla prova nel caso di iscrizione d'ufficio da parte dell'INPS non vi è dubbio che l'onere probatorio relativo alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti gravi sull'INPS, nonostante la sua posizione di convenuto in senso formale, in quanto è l'istituto che deve provare gli elementi costitutivi del credito contributivo posto a fondamento dell'avviso di addebito impugnato (in tal senso Cass. n. 12108 del 18/05/2010 e Cass. n. 22862 del 10/11/2010). Laddove, invece, **l'iscrizione avvenga volontariamente su domanda dello stesso opponente (come nella fattispecie in esame)**, incombe su quest'ultimo la prova che le condizioni legittimanti la pretesa dell'INPS fossero insussistenti dall'origine o siano venute meno.

L'inoltro della domanda di iscrizione, sul presupposto espressamente dichiarato dell'esercizio abituale e prevalente di attività commerciale, comporta a carico piuttosto del ricorrente **l'onere di provare che le condizioni legittimanti la pretesa dell'INPS siano venute meno o che le stesse mancassero fin dall'origine o che la richiesta di iscrizione sia stata frutto di errore.**

Le dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione costituiscono adempimento di un obbligo di legge prive di valore confessorio, non trattandosi di dichiarazioni di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'Istituto previdenziale (Cass. 22 maggio 2008 n. 13215).

Tuttavia, nonostante non possa attribuirsi alla domanda di iscrizione valore confessorio, ciò non pertanto le dichiarazioni in essa contenute **costituiscono pur sempre elementi probatori significativi ancorché superabili dalla prova contraria** (Cass. 7 maggio 20210 n. 11134).

Orbene, nel caso di specie, diversamente da quanto affermato nella gravata sentenza, risulta documentato dall'INPS l'inoltro attraverso il canale telematico preposto da parte dell'ERRA della **domanda di iscrizione alla gestione commercianti nel 2022** nella quale lui stesso compilando il quadro AC dichiarava di essere tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale INPS degli esercenti attività commerciali in quanto partecipante direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza con data inizio attività 26/01/2022.

Incombeva, dunque, su ERRA Aniello l'onere di dover provare che le condizioni legittimanti la pretesa dell'INPS fossero venute meno o che le stesse mancassero fin dall'origine o che la richiesta di iscrizione fosse stata frutto di errore ma tanto non è stato fatto in alcun modo.

Tra l'altro non ha nemmeno allegato in ricorso un errore nella compilazione e nell'inoltro della domanda d'iscrizione, non avendo nemmeno presentato alcuna rettifica all'Istituto previdenziale. Pertanto, l'odierna parte appellata non ha fornito elementi sufficienti a superare la presunzione che lo stesso abbia effettivamente prestato personalmente, in qualità di amministratore della società "Stire srl", attività aziendale con carattere di abitudine e prevalenza - presunzione che, lo si ripete, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte deriva dalla pregressa domanda di iscrizione alla gestione commercianti ma può essere superata con prova contraria (prova contraria che, per regola generale, deve essere rigorosa).

L'appello, dunque, deve essere accolto con contestuale riforma della sentenza di primo grado.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in calce.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da INPS avverso la sentenza 1933/2024, emessa in data 10/10/2024 dal Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così provvede:

a) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta in primo grado da Erra Aniello;

b) Condanna Erra Aniello al pagamento in favore dell'INPS delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in:

- €. 1.312,00 per il primo grado di giudizio;

- €. 1.458,00 per il secondo grado di giudizio; oltre rimborso spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CPA come per legge;

Salerno, 23/03/2026

Il Giudice Ausiliario est.

Avv. Mauro Casale

Il Presidente

Dr. Maura Stassano